



CMS AACS Alert

Il regolamento di AGCOM sul diritto d'autore in vigore dal 31 marzo 2014

The new regulation on copyright of the Italian Communication Authority

Il regolamento di AGCOM sul diritto d'autore in vigore dal 31 marzo 2014

Il prossimo 31 marzo entrerà in vigore il regolamento dell'AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, introducendo nel nostro ordinamento una specifica procedura per ottenere la rimozione di contenuti lesivi del diritto d'autore su Internet e sui servizi di media audiovisivi.

Approvato il 13 dicembre 2013 con Delibera n. 680/13/CONS all'esito di una consultazione pubblica, il regolamento avrà un impatto significativo sull'attività degli operatori del settore (ad es. gestori di siti Internet, gestori di *web tv*, gestori di piattaforme di *video-on-demand*, ecc.), che sino ad oggi hanno gestito le notifiche di violazione esclusivamente con le proprie procedure di *notice and takedown*.

Il regolamento disciplina due distinti procedimenti: il primo a tutela del diritto d'autore su Internet; il secondo a tutela del diritto d'autore sui servizi di media audiovisivi (es. radiodiffusione, *live streaming*, *webcasting* e *video on demand*).

Il procedimento relativo ad Internet può essere così brevemente riassunto:

- salvo che sia già pendente un procedimento giudiziale, qualsiasi soggetto titolare o licenziatario di un diritto d'autore o di un diritto connesso su un'opera digitale, le associazioni di gestione collettiva dei dritti e le associazioni di categoria potranno segnalare all'AGCOM la presenza di un'opera pubblicata in violazione della legge sul diritto d'autore su una pagina di un sito Internet;

- entro **7 giorni** lavorativi dalla ricezione della segnalazione, l'AGCOM, qualora non ricorra uno dei casi per cui è disposta l'archiviazione, avvierà un procedimento amministrativo, comunicando l'avvio del procedimento ai "prestatori di servizi" di *mere conduit* (ovvero ai fornitori di accesso ad Internet) o di *hosting* (ovvero ai fornitori di servizi di memorizzazione di contenuti di terzi) interessati, all'"*uploader*" (ovvero alla persona fisica o giuridica che materialmente ha caricato l'opera su Internet, anche attraverso *link*), al "gestore del sito internet" (ovvero al prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete Internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o *link* alle stesse, anche caricate da terzi) ed al "gestore della pagina internet" (ovvero al prestatore di servizi della società dell'informazione che, nell'ambito di un sito Internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o *link* alle stesse, anche caricate da terzi);
- i soggetti che hanno ricevuto l'avviso di avvio del procedimento potranno scegliere di rimuovere spontaneamente l'opera contestata (ed in tal caso il procedimento sarà archiviato) oppure potranno presentare proprie controdeduzioni all' AGCOM entro **5 giorni** lavorativi;
- qualora l'opera non sia stata rimossa spontaneamente, l'AGCOM, entro **35 giorni** lavorativi dalla ricezione della segnalazione, disporrà l'archiviazione, ove la segnalazione si sia rivelata infondata, oppure adotterà uno dei seguenti provvedimenti:
 - qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore sia ospitato su un server ubicato in Italia, l' AGCOM potrà ordinare al fornitore di servizi di *hosting* di rimuovere in maniera selettiva l'opera pubblicata illecitamente; in caso di violazioni di carattere massimo, l'AGCOM potrà ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare completamente l'accesso a tali opere e di reindirizzare i visitatori del sito verso una pagina Internet, redatta secondo le indicazioni dell' AGCOM, che segnali ai visitatori la violazione del diritto d'autore;
 - qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore sia ospitato su un server ubicato fuori dal territorio italiano, l' AGCOM potrà ordinare al fornitore di servizi di *mere conduit* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso all'intero sito e di reindirizzare i visitatori del sito verso una pagina Internet, redatta secondo le indicazioni dell' AGCOM, che segnali ai visitatori la violazione del diritto d'autore;
- l' AGCOM potrà disporre l'abbreviazione dei termini sopra indicati nei casi di gravi lesioni dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale o di violazioni di carattere massivo, oppure potrà decidere di estendere detti termini in caso di particolari esigenze istruttorie;
- in caso di inottemperanza agli ordini da essa impartiti, l' AGCOM applicherà una sanzione amministrativa da Euro 10.000 ad Euro 250.000, dandone altresì comunicazione alla polizia giudiziaria

Il procedimento relativo alla tutela del diritto d'autore sui servizi di media audiovisivi è simile a quello sopra descritto, e potrà concludersi (i) con una diffida da parte dell'AGCOM ai fornitori di servizi di media lineari a non trasmettere programmi in violazione della legge sul diritto d'autore, (ii) con un ordine dell'AGCOM ai fornitori di servizi di media a richiesta di rimuovere dal catalogo, entro **3 giorni** lavorativi dalla notifica dell'ordine, i programmi messi a disposizione in violazione di legge, ovvero (iii) in caso di violazioni rilevanti, con un primo richiamo e poi con l'adozione di ogni altra misura necessaria ad inibire l'ulteriore diffusione del

contenuto illecito.

È importante sottolineare che il regolamento non interessa in alcun modo gli utenti finali che effettuano il *download* o fruiscono in *streaming* di opere in violazione della legge sul diritto d'autore, o che condividono le stesse con programmi di *file sharing*. Dal lato *business*, non sono invece coinvolti i fornitori di servizi di *caching*, tra cui i motori di ricerca.

L'adozione del regolamento ha originato un ampio dibattito pubblico, soprattutto in merito alla legittimazione di AGCOM a regolamentare la materia, alla inidoneità delle definizioni utilizzate, all'adeguatezza dei termini previsti nonché alla difficile concreta attuabilità dell'intero procedimento dinanzi all'AGCOM.

A tal proposito, occorre segnalare che pochi giorni fa l'Associazione Nazionale Stampa online (Anso), la Federazione dei Media digitali indipendenti (Femi) e Open Media Coalition hanno presentato un ricorso al Tar Lazio affinché si pronunci sulla legittimità del regolamento.

Per ulteriori informazioni contattare:

Paolo Scarduelli
Partner
paolo.scarduelli@cms-aacs.com

Italo de Feo
Partner
italo.defeo@cms-aacs.com

Marco Leone
Associate
marco.leone@cms-aacs.com

The new regulation on copyright of the Italian Communication Authority ("AGCOM") coming into force on 31 March 2014

On 31 March 2014 a new regulation of the Italian Communication Authority ("AGCOM") on the protection of copyright on electronic communications networks will come into force. The new regulation will introduce a specific procedure for requesting the removal of copyright infringing contents on the Internet and on audiovisual media services.

Approved on 13 December 2013 by Decision no. 680/13/CONS after a public consultation, the regulation will have a significant impact on the activities of web-operators (such as, for example, companies managing websites, web TV and video-on-demand platforms). Since now such web-operators have managed breach notifications just through their own procedures for notice and takedown, while as from 31 March 2014 they will need to comply with the new mandatory procedure.

The regulation governs two different proceedings: the first one aims at protecting copyright on the Internet, and the second one aims at protecting copyright on audiovisual media services (e.g. broadcasting, live streaming,

webcasting and video-on-demand).

The proceedings relating to the Internet can be briefly summarized as follows:

- unless there are pending judicial proceedings, any person who owns, or has a licence for, copyright or a related right on a digital work, collecting societies (such as the SIAE) and trade associations may inform AGCOM of a copyright breach in a website;
- within **7 working days** from the receipt of the notice, the AGCOM, if the case is not dismissed, will start administrative proceedings, communicating it to the relevant "mere conduit service providers" (i.e. providers of access to the Internet), "hosting service providers" (i.e. service providers storing content of third parties), "uploader" (i.e. the person or legal entity that actually uploaded the work on the Internet, including through links), and to the "manager of the website" or the "manager of the webpage" (i.e. the company or individual that, on the relevant website or webpage, is responsible for the management of an area on which digital works or links to them are published, also if uploaded by a third party);
- the persons receiving the AGCOM communication may choose to voluntarily remove the allegedly infringing content (in which case the proceedings will be dismissed) or keep such content and, within **5 business days**, file a statement with its own defensive arguments with AGCOM;
- in the event that the infringing content has not been removed spontaneously, AGCOM, within **35 working days** from receipt of the initial notice, will either dismiss the case (if the notice of infringement turns to be groundless) or take one of the following measures:
 - if the website with the infringing content is hosted on a server located in Italy, AGCOM may order the hosting service provider to remove the illegally published content; in case of massive violations, AGCOM may order the relevant service provider to completely disable access to the infringing contents and to redirect website visitors to a webpage made in compliance with the directions of AGCOM, which informs the visitors about the copyright infringement;
 - if the website with the infringing content is hosted on a server located outside Italy, AGCOM may order the mere conduit service provider to prevent the access to the entire website and redirect website visitors to a webpage made in compliance with the directions of AGCOM, which informs the visitors about the copyright infringement;
- AGCOM may shorten the above timeframes in cases of serious breach of copyright or massive violations, or may decide to extend these terms in case of special needs of investigation;
- in the event of non-compliance with its orders, AGCOM will issue administrative fines ranging from € 10,000 to € 250,000 and inform the judiciary police.

The proceedings linked to the protection of copyright in the audiovisual media services are similar to those described above, and may be concluded with: (i) a formal order of AGCOM to the linear audiovisual media services providers not to broadcast programs in violation of copyright law, or (ii) a formal order of AGCOM to the service providers of on-demand media to remove within **3 working days** the infringing content from their catalogues. Furthermore, in the case of serious violations, AGCOM may issue an initial notice to the relevant service providers, and then adopt any other necessary measure to prevent the further spread of infringing

contents.

It is important to underline that the regulation does not affect in any way the end-users who enjoy streaming or downloading of works in breach of copyright law, or who share the same with file sharing programs. Moreover, from the business side, suppliers of caching services, including search engines, are outside the sphere of application of the regulation.

The adoption of the regulation has given rise to criticism and a broad public debate in Italy, in particular concerning whether or not AGCOM was empowered to issue rules on this matter, the inadequacy of definitions and timeframes set out in the regulation, and the potential practical difficulties in enforcing the new procedures.

Few days ago the National Association of Online Press (Anso), the Federation of Independent Digital Media (Femi) and Open Media Coalition filed a complaint with the Lazio Regional Administrative Court against the new AGCOM regulation.

For further information please contact:

Paolo Scarduelli
Partner
paolo.scarduelli@cms-aacs.com

Italo de Feo
Partner
italo.defeo@cms-aacs.com

Marco Leone
Associate
marco.leone@cms-aacs.com

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

The views and opinions expressed in CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter are meant to stimulate thought and discussion. They relate to circumstances prevailing at the date of its original publication and may not have been updated to reflect subsequent developments. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter does not intend to constitute legal or professional advice. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter is CMS property

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:

Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Duesseldorf, Edimburgo, Francoforte, Ginevra, Istanbul, Kiev, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Milano, Monaco, Mosca, Parigi, Pechino, Praga, Rio de Janeiro, Roma, Sarajevo, Shanghai, Siviglia, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

www.cms-aacs.com
www.cmslegal.com

Se non desiderate ricevere in futuro questa email [cliccare qui](#)
If you do not wish to receive any future e-mails [Click here](#)